



CIA – AGRICOLTORI ITALIANI

**Osservazioni in merito al recepimento delle nuove direttive del cd.  
“Pacchetto rifiuti”**

26 ottobre 2018

La CIA – Agricoltori Italiani (Cia), ha accolto positivamente l’emanazione della strategia per l’economia circolare della Commissione Europea e, in tale ambito, l’aggiornamento delle direttive relative al “Pacchetto rifiuti”.

La Cia ritiene che il recepimento di tali direttive possa rappresentare una buona occasione per migliorare criticità già nel tempo evidenziate e per consolidare e valorizzare, d’altro canto, esperienze positive già avviate, in un’ottica di semplificazione nella gestione dei rifiuti e di valorizzazione delle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti, coerentemente con gli obiettivi che la strategia sull’economia circolare si propone. A tale proposito accoglie con favore la volontà del MATTM di intervenire in maniera sostanziale nel miglioramento della normativa e di coinvolgere attivamente i portatori di interesse in tale processo.

Ciò premesso, la Cia vuole porre all’attenzione del MATTM i seguenti temi.

### **Semplificazioni amministrative e circuito organizzato di raccolta**

Il settore agricolo è stato, negli ultimi anni, destinatario di semplificazioni nella gestione amministrativa dei rifiuti. Allo stesso tempo su sollecitazione del mondo agricolo, è stata inserita nella normativa la definizione di “Circuito organizzato di raccolta” (D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 183 punto pp)), basata su pregresse esperienze positive, come gli Accordi di programma, che in alcune regioni hanno consentito una ordinata gestione dei rifiuti agricoli in un settore molto difficile da questo punto di vista per la dispersione sul territorio dei soggetti coinvolti, per la dimensione media delle imprese coinvolte, piccole e piccolissime, per la quantità molto contenuta di rifiuti prodotti mediamente da ciascun soggetto.

Le semplificazioni gestionali ed amministrative apportate negli ultimi anni sono state:

- Decreto legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012 (Norme per la semplificazione), art. 28 modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti ed al deposito temporaneo;
- Decreto legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013 (Decreto Pubblica amministrazione), art. 11 semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico (comma 12 bis) ed esonero dall’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (comma 12 quinquies);
- D.M. 126 del 24.04.2014 (Soggetti obbligati ad aderire al Sistri), esoneri dall’iscrizione al Sistri.
- Legge n. 221/2015 (Collegato ambientale) art. 29 comma 6 (Delega alla cooperativa della tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti) e art. 69 (Semplificazioni nella tenuta del registro di carico e scarico e MUD)
- Legge n. 154/2016 (Collegato agricolo), art. 11 (Iscrizione ai consorzi) e art. 41 (Esclusioni dalla normativa sui rifiuti).

La semplificazione gestionale ed amministrativa apportata da tali provvedimenti, nonché la possibilità di poter costituire dei Circuiti organizzati di raccolta, si sono rivelate estremamente positive per la gestione dei rifiuti da parte delle aziende agricole, pertanto la Cia chiede che tali acquisizioni normative vengano mantenute e, possibilmente, valorizzate ad esempio attraverso una ulteriore razionalizzazione delle semplificazioni già apportate e un più stretto collegamento tra la gestione semplificata del conferimento dei rifiuti e l’adesione dell’azienda ad un circuito organizzato di raccolta.

### **Esclusioni dal campo di applicazione della normativa**

Come è noto, la legge 154/2016 (Collegato agricolo) ha modificato il comma 1 lettera f dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - che prevede l'esclusione dalla normativa sui rifiuti di paglia, sfalci e potature provenienti da attività agricole e forestali - estendendo tale esclusione a paglia, sfalci e potature provenienti dalla manutenzione delle aree verdi. Questa modifica era stata da tempo richiesta per superare i costi e le complicazioni burocratiche, in particolare nei piccoli comuni rurali, per lo smaltimento dei residui verdi, in specie sfalci e potature. Tale biomassa infatti era destinata ad essere eliminata seguendo le procedure di smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti, quando spesso invece tali scarti vegetali possono essere reimpiegati in un ciclo produttivo, divenendo così una risorsa e dando priorità al riutilizzo e al recupero, e possono essere destinati alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole o zootecniche, anche per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nei terreni, nonché utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi. Per questi motivi la Cia chiede che tale esclusione venga mantenuta anche nell'attuale aggiornamento della normativa sui rifiuti.

### **Sistema EPR - Responsabilità estesa del produttore**

La direttiva 2018/851 e i criteri specifici di delega che ci sono stati illustrati prevedono una riforma ed una estensione del sistema della EPR. In Italia tale sistema ha dato buoni risultati, anche se può essere oggetto di migliorie.

La Cia ritiene però che ulteriori estensioni dell'EPR andrebbero valutate attentamente sotto il profilo della fattibilità tecnica ed economica. In particolare nel caso in cui il sistema EPR venisse esteso ai settori della produzione e distribuzione alimentare, la Cia chiede che il settore della produzione agricola sia escluso da tale sistema, in virtù di una serie di criticità applicative, quali:

- la natura del prodotto, con un ciclo di vita breve, non consente la possibilità di applicare soluzioni di riutilizzo o uso multiplo del prodotto;
- la natura delle produzioni che non consentono di ridurre le parti non commestibili nella produzione del prodotto a priori; qualora questo fosse possibile tecnicamente porterebbe comunque a delle forti distorsioni nel mercato e alla riduzione delle varietà di prodotti disponibili e di biodiversità;
- diversamente da altri beni di produzione industriale non è possibile a monte individuare la quantità di scarto finale del consumatore;
- la molteplicità dei prodotti agricoli rende difficile trovare politiche univoche che non contrastino tra l'altro con le norme legate alla sicurezza alimentare e alla qualità dei prodotti;
- l'accettazione dei prodotti restituiti è una pratica che deve essere applicata al settore agricolo in modo molto oculato al fine di evitare di classificare rifiuti prodotti che possono essere ancora commercializzabili.

A ciò va aggiunto il fatto che il settore agricolo non è in grado di sopportare ulteriori aggravii dei costi di produzione.

### **Sistema dei consorzi**

La Cia partecipa, per conto dei propri associati, ai consorzi Polieco (nella categoria utilizzatori professionali) e CONOE (nella categoria produttori di oli esausti), ed ha siglato un accordo con il CONAI, per la corretta interpretazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 2016, n. 154 da parte delle imprese agricole e l'avvio di un percorso finalizzato ad assicurare un quadro semplificato degli oneri contributivi consortili a carico delle stesse imprese.

La Cia quindi partecipa attivamente, nei settori in cui ciò è richiesto o è utile, al sistema consortile.

La Cia chiede a tale proposito che vengano mantenute nell'attuale revisione della normativa:

- la possibilità di iscrizione delle imprese agricole ai consorzi a cui sono obbligate attraverso l'associazione di rappresentanza di cui sono soci;
- l'esonero delle imprese agricole dall'iscrizione al CONAI.

#### **Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti**

Le imprese agricole godono oggi di un doppio esonero dall'iscrizione all'attuale Sistri:

- i produttori di rifiuti speciali da attività agricole fino a 10 dipendenti sono esclusi al pari di altre categorie di produttori di rifiuti;
- sono escluse inoltre le imprese agricole 2135 cc. che conferiscono i propri rifiuti pericolosi ad un circuito organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Questa doppia esclusione si deve, come ricordato nel caso più generale delle semplificazioni amministrative e gestionali, a caratteristiche peculiari del settore agricolo, in cui produttori sono estremamente dispersi sul territorio, che è costituito mediamente da piccole imprese, e che presenta infine molti soggetti, produttori comunque di rifiuti agricoli, con caratteristiche di part time o comunque con caratteristiche organizzative non propriamente di impresa agricola. Viceversa, anche in questi casi, l'adesione ad un circuito organizzato di raccolta consente una gestione semplificata ma corretta dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività agricola.

Per questi motivi la Cia chiede che, anche nella revisione attuale della normativa, sia mantenuto l'esonero dall'iscrizione al Sistri per i produttori agricoli.